

## REVISIONE DEL CONCORDATO

La breve, precisa ed equilibrata dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio, on. Aldo Moro, davanti alla Camera dei deputati, il 5 ottobre 1967, in occasione della discussione di una mozione del PSIUP e di una analoga mozione liberale, concernenti il problema del Concordato con la S. Sede, ha rappresentato per molti cittadini una sorpresa.

In tale dichiarazione, l'on. Moro esprimeva la determinazione del governo italiano di avviare una trattativa con la S. Sede per giungere alla revisione di alcune norme contenute nel Concordato.

In questa nota intendiamo esporre alcuni dati essenziali per rendere comprensibile il problema, sia nella sua origine, sia negli sviluppi che hanno condotto alla presa di posizione del governo italiano.

### I Patti Lateranensi.

1. L'11 febbraio 1929, la Santa Sede e il governo italiano, allora presieduto da Mussolini, stipularono i Patti Lateranensi e posero fine, così, alla cosiddetta « questione romana », apertasi nel 1870 a seguito dell'annessione di Roma al Regno d'Italia.

Tali Patti constano di tre documenti fra loro intimamente connessi:

- a) un « *Trattato* » di carattere internazionale, con cui si dichiara chiusa la questione romana, e si riconosce la sovranità della Santa Sede sullo Stato della Città del Vaticano, cui si dà vita con lo stesso trattato;
- b) un « *Concordato* », mediante il quale vengono regolati i rapporti fra Stato e Chiesa in Italia;
- c) una « *Convenzione finanziaria* », che regola i rapporti di natura economica fra Stato e Chiesa in Italia.

2. Terminata la seconda guerra mondiale, uno dei punti che l'Assemblea costituente si propose di trattare fu quello concernente i rapporti del nuovo Stato democratico italiano con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose.

Per comprendere il significato e la portata delle decisioni dell'Assemblea costituente in questa materia, gioverà accennare ai diversi modi in cui tali rapporti si sarebbero potuti, in teoria, regolare.

### Forme storiche dei rapporti fra Stato e Chiesa.

L'esperienza storica (elaborata in forme concettuali dagli studiosi del diritto costituzionale) manifesta che in tempi e in luoghi diversi si sono attuati, in tema di rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ora l'uno ora l'altro dei due principali regimi ipotizzabili: il regime di **separazione** e quello di **unione**.

1. Il **regime di separazione** si ha quando lo Stato non prende alcuna posizione, ma rimane indifferente di fronte al fenomeno religioso. La Chiesa, in altri termini, viene considerata, giuridicamente, come una associazione di indole privata, autonoma nella propria sfera, e la sua attività è consentita entro i limiti generali dell'ordine pubblico e delle leggi di polizia. In pratica, il regime di separazione può attuarsi in un clima di totale disinteresse dell'autorità statale verso la Chiesa, oppure di ostilità o, infine, di amicizia.

2. Il **regime di unione** si ha quando lo Stato assume una posizione nei confronti del fenomeno religioso, ponendo tra i suoi fini la regolamentazione di questa materia. Tale regime — come l'esperienza storica mostra — si è ispirato a uno dei seguenti sistemi:

a) **subordinazione della Chiesa allo Stato**: in forma o di « cesaropapismo » o di « giurisdizionalismo ». Col « cesaropapismo » l'organizzazione e il governo della Chiesa vengono considerati come un ramo dell'amministrazione statale, e il Capo dello Stato è al tempo stesso il Capo supremo della Chiesa (questa forma è oggi vigente in Gran Bretagna), ovvero ha su di essa poteri di protezione e supremazia (Costantino, Carlo Magno). Col « giurisdizionalismo » lo Stato, affermando una propria supremazia nei confronti della Chiesa, **regola unilateralmente** i rapporti ecclesiastico-statali, pur riconoscendo alla Chiesa alcuni privilegi.

Si è anche verificata una forma inversa consistente nella *subordinazione dello Stato alla Chiesa*: il Capo della Chiesa rivendica una supremazia anche nel governo temporale (l'espressione più piena di questo sistema — denominato « curialismo » — si è avuta nel medioevo, quando gli stati cattolici si trovavano uniti nella « Respublica Christiana » sottoposta al potere del Papa). Questa forma sarebbe, oggi, del tutto inattuabile.

b) **coordinazione dello Stato con la Chiesa**: i due enti vengono considerati sovrani ciascuno nel proprio ordine e la regolamentazione dei loro rapporti si effettua col mutuo consenso, mediante **convenzioni bilaterali che prendono il nome di concordati** (1).

#### **Dallo Statuto albertino ai Patti Lateranensi.**

Dalla sua formazione (1848) all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948), lo Stato italiano, nella regolamentazione dei suoi rapporti con la Chiesa cattolica, si è **ispirato costantemente al regime di unione**, passando, tuttavia, attraverso fasi differenti:

---

(1) Sulla natura giuridica dei concordati esiste una controversia; ma appare « preferibile l'opinione, secondo cui i concordati possono inquadrarsi, sia pure lato sensu, nella categoria dei trattati internazionali, trattandosi di accordi tra due soggetti di diritto internazionale » (cfr. P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano 1967, p. 624).

1) nello Statuto albertino, promulgato il 4 marzo 1848, la religione cattolica era riconosciuta come la « sola religione dello Stato », mentre gli altri culti venivano solamente « tollerati »;

2) dopo l'annessione di Roma al Regno d'Italia e la fine dello Stato pontificio, sorsero attriti tra l'Italia e la Santa Sede e si aprì la « questione romana ». Il governo italiano emanò la « legge delle guarentigie » (13 maggio 1871), **ispirata al regime giurisdizionalistico**, mediante la quale lo Stato provvedeva a **regolare unilateralmente** i suoi rapporti con la Chiesa; ma la Chiesa non riconobbe mai validità a tale regolamentazione, benché questa concedesse vari privilegi alla S. Sede;

3) la « legge delle guarentigie » cessò di avere vigore nell'ordinamento interno italiano dal momento della stipulazione dei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929). Con tali Patti, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica venivano a qualificarsi come **regime di coordinazione** tra le due sfere. Gli altri culti erano considerati « ammessi » e non più soltanto « tollerati ».

**L'art. 7 della Costituzione.**

L'Assemblea costituente, dopo molte discussioni, approvò l'art. 7 della vigente Costituzione, mediante il quale si stabilisce il regime dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Chiesa cattolica.

L'art. 7 recita: « *Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.*

« *I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.* ».

Stando alla relazione svolta dall'on. Giuseppe Dossetti, il quale fu uno dei principali protagonisti della vicenda che si concluse con l'approvazione dell'art. 7, il costituente ha inteso recepire nella Costituzione i seguenti principi (2):

1) si riconosce alla Chiesa cattolica la qualità di ordinamento giuridico originario e, perciò, di autonomia primaria;

2) posto tale riconoscimento, si assume che i rapporti dello Stato con la Chiesa debbano regolarsi **attraverso patti concordatari**;

3) qualora, in futuro, il governo italiano voglia unilateralmente regolare i rapporti con la Chiesa cattolica, ponendo termine al regime concordatario e passando a quello di tipo giurisdizionalistico, dovrà ricorrere al procedimento costituzionalmente previsto per la revisione della stessa Carta costituzionale (3).

(2) Cfr. *Atti Ass. Cost.*, seduta del 21 marzo 1947, pp. 2319 ss.

(3) Tale procedimento è sancito dall'art. 138 della Costituzione: « *Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.* ».

## Il dibattito all'Assemblea Costituente.

Prescindendo, per ora, dalle dispute giuridiche relative all'interpretazione dell'art. 7 avvenute dopo l'entrata in vigore della Costituzione, e limitandoci al quadro politico della questione dibattuta alla Costituente, dobbiamo ricordare che contro tale articolo votarono tutti i socialisti, gli autonomisti, i repubblicani, alcuni liberali e altri deputati appartenenti a formazioni minori. Votarono a favore i democristiani, i comunisti, parecchi liberali e alcuni membri di altre formazioni minori.

Tra le motivazioni addotte da coloro che votarono contro, ce n'è una in particolare che aiuta a comprendere come, a vent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione e a quasi quarant'anni dalla stipulazione dei Patti Lateranensi, il governo italiano abbia potuto accogliere l'idea della revisione dei Patti stessi.

Si trattava, cioè, della **incompatibilità esistente tra alcune norme concordatarie e la Costituzione italiana**: norme che, in ogni caso, venivano ritenute in contrasto con una concezione « laica » dello Stato.

E' significativo, a questo proposito, quanto affermò davanti alla Costituente l'on. Lelio Basso (allora segretario del partito socialista nenniano, oggi presidente del Comitato centrale del PSIUP): « Noi siamo fermamente decisi ad accettare il principio concordatario e ad adoperarci per il mantenimento della pace religiosa, ma con la stessa fermezza e con la stessa lealtà [...] devo dichiarare che includere nella Costituzione l'art. 5 del Concordato rappresenta per la nostra coscienza civile una grave offesa al principio di libertà » (4).

L'art. 5 del Concordato, cui faceva riferimento l'on. Basso, stabilisce fra l'altro che « *i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti nè conservati in un insegnamento, in un ufficio o in un impiego, nei quali siano a contatto col pubblico* ».

In realtà, molti membri dell'Assemblea costituente, pur non essendo contrari in linea di principio ad accogliere il regime concordatario, non volevano che nell'articolo 7 si facesse esplicito riferimento ai Patti Lateranensi, per evitare che, con tale riferimento, potesse venir dato valore di legge costituzionale a norme ritenute inaccettabili per diversi motivi.

E' noto come l'on. Togliatti (che pure portò tutto il gruppo comunista a votare a favore dell'art. 7) abbia proposto di sostituire alle parole « Patti Lateranensi », del secondo capoverso dell'articolo in questione, l'espressione « patti concordatari ».

La ragione del riferimento esplicito ai Patti Lateranensi è stata così illustrata dall'on. Mortati (5):

(4) Cfr. *Atti Ass. Cost.*, seduta del 6 marzo 1947, p. 1823.

(5) Il brano riportato nel testo è citato dall'on. Cevolotto, nel suo intervento all'Assemblea Costituente (cfr. *Atti Ass. Cost.*, seduta del 21 marzo 1947, p. 2318).

« Se la Democrazia Cristiana insiste per l'esplicita menzione del Patto [lateranense], ciò deriva dalla equivocità di contegno di molti avversari, che mentre da un lato affermano che non intendono procedere alla denuncia di esso, dall'altro insorgono contro [...] clausole da essi ritenute inaccettabili. Se la riserva si riferisce al proposito di promuovere intese che dovranno giungere al riconoscimento consensuale di tali clausole, allora la nostra posizione non si differenzia da quella degli avversari; se poi invece essi celano il proposito di fare a meno degli Accordi, servono a giustificare la nostra insistenza nel chiedere quelle precisazioni, affinché in avvenire non si faccia a chiare lettere oscura glossa ».

Anche l'on. Giuseppe Dossetti, durante il dibattito all'Assemblea costituente, respinse l'ipotesi secondo la quale, a motivo della dizione usata, le norme dei Patti Lateranensi dovessero ritenersi in qualche modo inserite nella Carta costituzionale o ricevessero, comunque, una forza pari a quella delle disposizioni costituzionali.

Ma queste dichiarazioni di alcuni eminenti esponenti dell'Assemblea costituente non furono sufficienti (né potevano esserlo) a dissipare i dubbi circa l'interpretazione giuridica del secondo capoverso dell'art. 7 della Costituzione.

#### Interpretazione giuridica dell'art. 7.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, e anche in occasione di alcuni episodi che ponevano in evidenza il contrasto esistente tra norme costituzionali e talune norme concordatarie (ricordiamo, per esempio, la nomina di un ex-sacerdote a sindaco di un piccolo centro siciliano, difesa da alcuni sulla base dell'art. 3 della Costituzione secondo cui « tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di [...] religione », condannata da altri in quanto lesiva dell'art. 5, sopra menzionato, del Concordato), gli studiosi del diritto costituzionale espressero **varie e contrastanti opinioni** circa l'interpretazione del secondo capoverso dell'art. 7 della Costituzione.

Qui le riassumiamo sinteticamente seguendo l'esposizione fatta da un valente studioso (6).

1) Secondo alcuni, le norme dei Patti Lateranensi sarebbero divenute *norme costituzionali*.

2) Secondo altri, l'art. 7 non si propone di regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ma soltanto di determinare la *procedura di modifica* dei Patti Lateranensi: sarebbe quindi da considerare come una norma strumentale o di produzione giuridica.

3) Una terza opinione sostiene che con l'art. 7 si sarebbe istituita per le norme concordatarie una *procedura di adattamento automatico*, analoga a quella stabilita dall'art. 10 della Costituzione stessa, relativamente alle regole di diritto internazionale generalmente riconosciute.

(6) Cfr. P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano 1967, pp. 626 ss.

4) Una quarta opinione, infine, asserisce che la dichiarazione dell'art. 7 della Costituzione ha inteso elevare i principi informatori dei Patti Lateranensi a principi fondamentali che si ponessero come *limiti al legislatore ordinario*. Lo Stato italiano conserverebbe sempre il potere di denunciare unilateralmente i Patti, o per inadempimento dell'altra parte o per l'avvenuto mutamento delle circostanze in vista delle quali i Patti sono stati conclusi (clausola «*rebus sic stantibus*»), ma i principi fondamentali informatori dei Patti Lateranensi, anche dopo l'eventuale denuncia di questi ultimi, continuerebbero a costituire, finchè rimarrà in vigore l'art. 7 della Costituzione, limiti per il legislatore ordinario.

Fondandosi ora sull'una o sull'altra delle diverse opinioni sopra elencate, gli studiosi del diritto costituzionale danno risposte diverse al problema relativo al **conflitto che eventualmente sorgesse** tra norme concordatarie e norme costituzionali.

Per alcuni le norme concordatarie dovrebbero prevalere su quelle costituzionali. Tale interpretazione è stata fatta propria in varie circostanze dalla magistratura italiana.

Secondo il Mortati (7), le norme dei Patti contrastanti con i principi della Costituzione, pur continuando a vincolare lo Stato italiano nei rapporti internazionali, sono suscettibili di essere dichiarate incostituzionali nel campo del diritto interno. Per Biscaretti di Ruffia (8) dovrebbero considerarsi implicitamente abrogate le norme dei Patti contrastanti con la Costituzione. Secondo il Barile (9), infine, sarebbero costituzionalmente legittime solo quelle norme dei Patti che pongono dei privilegi a favore di determinati soggetti e non quelle che stabiliscono, a carico loro o di altri soggetti, limitazioni di capacità.

#### **Contesto politico-culturale del dibattito attuale.**

Sul piano politico e culturale, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il problema dei Patti Lateranensi (e di alcune loro norme in particolare) andò periodicamente riaprendosi in connessione con alcuni fatti intorno ai quali venivano espresse delle valutazioni contraddittorie a seconda delle diversità di mentalità giuridica e di posizione ideologica.

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, oltre al citato caso dell'ex-sacerdote nominato sindaco di un piccolo centro siciliano, gli annullamenti di matrimoni concordatari delibati dalla Corte di Appello di Torino, il caso di Prato, il divieto di portare sulle scene teatrali di Roma il dramma di Hochhut, «*Il Vicario*», ritenuto offensivo della persona di Pio XII, ecc.

Ma ad accendere le polemiche, contribuirono in modo particolare le discussioni relative al **progetto di divorzio** presentato dall'on. Fortuna del PSU: progetto che, inevitabilmente, coinvol-

(7) Cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova 1962, p. 996.

(8) Cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, Jovene, Napoli 1965, p. 549.

(9) Cfr. P. BARILE, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova 1953, p. 70.

geva un giudizio di merito sulla conformità o meno di esso con le disposizioni dell'art. 34 del Concordato e, quindi, sulla costituzionalità di una eventuale legge introduttiva del divorzio stesso.

Infine, ad agitare il problema della opportunità o meno di mantenere in vigore il regime concordatario come strumento di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, hanno contribuito alcune affermazioni contenute nei documenti emanati dal Concilio Vaticano II, in base alle quali alcuni, anche di estrazione cattolica (10), propenderebbero a ritenere che sia più conveniente alla Chiesa stessa e più conforme allo spirito che attualmente la anima, rinunciare alle formule concordatarie e orientarsi verso un regime di separazione.

Ci sembra pertanto che il quadro politico entro il quale la presa di posizione del governo italiano, favorevole ad una revisione dei Patti Lateranensi, si è collocata, sia molto simile a quello che esisteva al momento del dibattito dell'Assemblea costituente circa l'art. 7 dell'attuale Costituzione: alcuni gruppi vogliono che si addivenga a una **revisione consensuale** di tutte quelle norme concordatarie che per un motivo o per l'altro non sono gradite; altri chiedono una **denuncia anche unilaterale** dei Patti Lateranensi; altri, infine, propongono che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica decidano consensualmente di porre fine al regime pattizio e **instaurino un regime di separazione**.

#### **La posizione del Governo italiano.**

In presenza dell'ampia problematica che emerge dalle pagine precedenti, e delle contrastanti esigenze manifestate da diversi gruppi politici e culturali, l'on. Moro, nel suo intervento alla Camera, ha esposto la posizione del governo italiano, la quale, sinteticamente, può così riassumersi:

1) il governo afferma la **validità del rapporto concordatario** quale strumento regolatore delle relazioni tra la Chiesa cattolica e lo Stato; non è pertanto in discussione, in qualsiasi forma, una denuncia del Concordato; viene solo proposta « una ragionevole revisione che rispetti il valore di fondo dello strumento che si desidera aggiornare »;

2) il governo ritiene opportuno « **riconsiderare talune clausole del Concordato** » (sembra quindi che il Trattato non venga in considerazione); ma non accoglie certe « impostazioni e specificazioni » provenienti da alcuni settori della Camera che pure hanno condiviso l'opportunità di una revisione;

3) tale riconsiderazione, il governo intende attuarla non unilateralmente, ma **mediante accordi consensuali** con la S. Sede (11).

(10) Si veda il fascicolo 84-86 di *Questitalia*, marzo-maggio 1965.

(11) Per la dichiarazione dell'on. Moro, cfr. *Tribuna Politica*, 6 ottobre 1967, p. 3.

## La reazione dei gruppi politici.

La reazione dei gruppi politici, rappresentati alla Camera dei deputati, alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, è stata sostanzialmente favorevole, pur se improntata in parte a un senso di sorpresa e in parte a un certo scetticismo.

Solo i membri del MSI e del Partito Monarchico si sono opposti al concetto stesso di revisione, sostenendo che i Patti mantengono inalterata la loro validità e richiederebbero soltanto una corretta applicazione per evitare ingerenze ecclesiastiche nella vita della Nazione (12).

Gli altri gruppi di opposizione (PLI, PSIUP e PCI) avrebbero, forse, votato a favore della mozione presentata dai tre partiti della maggioranza governativa, se su di essa il Presidente del Consiglio non avesse posto la fiducia. Hanno quindi votato a favore della mozione solo i tre partiti della coalizione governativa (DC, PSU e PRI).

Comunque il tono del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati è stato molto elevato e corretto. E ciò è un segno inequivocabile della coscienza che ciascun gruppo politico ha avuto che si stava trattando un argomento molto importante e delicato, da affrontarsi, quindi, con senso di misura e di responsabilità.

## Prospettive circa la revisione.

Sulla base dei principi esposti dal Presidente del Consiglio italiano, crediamo si possano elencare alcune norme del Concordato, circa le quali i partiti italiani non dissentirebbero dall'iniziativa del governo di avviare una trattativa con la S. Sede per giungere a una revisione.

**1. Innanzitutto vi sono alcune disposizioni che dovrebbero ritenersi decadute;** ad esempio, quella contenuta nell'art. 12 che prevede la recita di una preghiera per la prosperità del Re d'Italia durante la celebrazione delle Messe conventuali; e quella dell'art. 37 secondo cui « i dirigenti delle associazioni statali per la educazione fisica, per l'istruzione premilitare, degli avanguardisti e dei balilla, per rendere possibile l'istruzione e l'assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l'adempimento dei doveri religiosi ».

**2. Si ritengono invece sottoponibili a revisione,** tra gli altri, i seguenti articoli:

— l'art. 3, che esenta dal servizio militare i chierici ordinati « *in sacris* » e i religiosi (ritenendosi da qualche parte che possa essere interesse della Chiesa stessa beneficiare, almeno in certi casi, della legge Pe-

(12) Cfr. gli interventi degli onn. Covelli (PDIUM) e Galdo (MSI) in *Tribuna Politica*, 6 ottobre 1967, p. 2.

dini e degli sviluppi che essa potrà avere, circa la possibilità di sostituire il servizio militare con un servizio civile prestato in un Paese in via di sviluppo);

— l'art. 5 comma 3, che fa divieto ai sacerdoti apostati o censurati di insegnare nelle scuole o di ricoprire uffici che li pongano a contatto col pubblico (norma ritenuta contraria all'art. 3 della Costituzione);

— l'art. 11, che sancisce le festività religiose infrasettimanali riconosciute agli effetti civili (viene proposto da qualcuno un coordinamento di questa norma con la prassi vigente negli altri paesi del MEC);

— l'art. 16, secondo il quale la S. Sede e lo Stato italiano dovrebbero procedere a mezzo di commissioni miste alla revisione delle circoscrizioni delle diocesi, allo scopo di renderle possibilmente rispondenti a quelle delle province dello Stato (si presume infatti che possa essere interesse della Chiesa svincolarsi da tale impegno per ristrutturare le diocesi secondo criteri esclusivamente socio-pastorali);

— l'art. 19, secondo il quale « *prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore « cum iure successionis* », la S. Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina » (si ritiene, infatti, che questa norma — oltre a rappresentare una limitazione della legittima libertà della Chiesa — sia stata una concessione della S. Sede al regime fascista, il quale intendeva evitare che a reggere qualche importante diocesi italiana fosse preposta una persona ad esso non gradita);

— l'art. 20, che obbliga i Vescovi a prestare giuramento di fedeltà nelle mani del Capo dello Stato prima di prendere possesso delle loro diocesi (una revisione di questa norma è desiderata da chi vorrebbe fosse accentuata la rispettiva autonomia della Chiesa e dello Stato);

— l'art. 42, riguardante il riconoscimento italiano dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici (si ritiene che ciò sia in contrasto con l'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, che esclude il riconoscimento dei titoli nobiliari).

3. Ci sembra lecito, tuttavia, dubitare che questo elenco sarà ritenuto esaustivo da tutte le forze politiche italiane. Infatti, alla Camera alcuni deputati (gli onn. Basso e Pacciardi in modo esplicito, altri in forma implicita) hanno espresso l'esigenza di rivedere, se non addirittura di sopprimere, tre norme particolarmente delicate dei Patti Lateranensi: l'art. 1 del Trattato, secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato; l'art. 34 del Concordato, che sancisce il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio celebrato secondo il rito cattolico; e l'art. 36 del medesimo Concordato, relativo all'insegnamento della religione nelle scuole statali.

Non siamo ovviamente in grado di prevedere quale sarebbe l'atteggiamento della S. Sede rispetto alla revisione (o alla soppressione) di questi tre articoli, qualora il governo italiano li includesse nel pacchetto delle norme da aggiornare.

Si potrebbe, tuttavia, pensare che sarà lo stesso governo italiano a sentire qualche remora nel proporli come oggetto di re-

visione, dato il limite (sia pure molto sfumato) che esso stesso si è fissato: di tendere, cioè, — come ha affermato il Presidente del Consiglio, on. Moro — a « una ragionevole **revisione che rispetti il valore di fondo** » dei Patti Lateranensi e a una riconsiderazione di « **talune clausole** del Concordato ».

Tuttavia nulla vieta di supporre che, una volta avviato il procedimento di revisione sui binari di quella correttezza e volontà di comprensione che caratterizzano la posizione dell'attuale governo (cui non potrà non corrispondere un identico atteggiamento della S. Sede), si possa giungere a intese nuove che tutelino in forme diverse gli stessi valori di fondo.

4. Meno probabile ci sembra l'ipotesi che si addivenga per mutuo consenso alla soppressione dello stesso regime pattizio, per far luogo al regime di separazione.

Nulla fa presumere che tale possa essere l'obiettivo del governo italiano: le parole dell'on. Moro, anzi, lo escludono esplicitamente. E, pur dando atto che la discussione di tale problema sul piano culturale e religioso sia perfettamente legittima, riteniamo che le condizioni sociologiche del nostro paese siano tali che, oggi, un eventuale regime di separazione tra lo Stato e la Chiesa si attuerebbe in forma più ostile che amichevole; e contribuirebbe meno alla pace sociale di quanto lo possa fare un regime pattizio aggiornato all'evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica e della coscienza ecclesiale.

A. M.